

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS
Consiglio Regionale Toscana
(di seguito denominata UICI Toscana)

E

SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' – IAPB ITALIA ONLUS
Comitato Territoriale Toscana
(di seguito denominata IAPB Toscana)

E

LIONS CLUB INTERNATIONAL
DISTRETTO 108LA - TOSCANA
(di seguito nominata L.C.108LA)

"Rafforzare e facilitare il rapporto tra UICI Toscana e IAPB Toscana e le iniziative di L.C.108LA"

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto del Distretto 108 LA (Toscana) dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs
- lo Statuto della UICI, così come modificato dal XXIV Congresso N ed approvato dalla Prefettura di Roma in data 01/06/2021;
- lo Statuto della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale della Cecità – IAPB Italia Onlus come modificato dalla Direzione Nazionale nella riunione dello scorso 29 ottobre, approvato dal Ministero della Salute e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, registrato in data 24/03/2021 protocollo. n. 0114359;
- i rispettivi codici etici/carta dei valori delle Parti.

PREMESSO CHE

- L.C.108LA è una organizzazione umanitaria;
- L.C.108LA è da sempre sensibile alle problematiche delle persone non vedenti e ha lo scopo di mettere le proprie competenze e il proprio tempo al servizio delle comunità nelle quali si trovano realizzando progetti concreti, coinvolgenti e di impatto;
- UICI Toscana è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978;
- UICI Toscana, a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'UICI Toscana assume la qualifica di Ente del Terzo Settore;
- UICI Toscana, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello Statuto, "può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi";
- UICI Toscana, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, ha come scopo "l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società";
- IAPB Toscana è il Comitato Territoriale Toscana della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale della Cecità – IAPB Italia Onlus, posta sotto la vigilanza del Ministero della Salute, aderisce all'**International Agency for the Prevention of Blindness (I.A.P.B.)**, Organismo Non Governativo riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, di cui alla Legge 28 agosto 1977, n. 284;
- IAPB Toscana opera senza fini di lucro, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge un servizio di pubblico interesse, perseguendo finalità di utilità sociosanitaria nel campo della prevenzione delle malattie oculari e della riabilitazione visiva degli ipovedenti;
- IAPB Toscana è stata individuata da Regione Toscana quale interlocutore privilegiato per le attività di Prevenzione sull'intero territorio regionale e promuove e collabora, nell'ambito della Cooperazione

Internazionale, alla attuazione di iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva in sinergia con il sistema sanitario pubblico di Oculistica di Regione Toscana;

- L.C.108LA, UICI Toscana e IAPB Toscana – di seguito per brevità denominati “le Parti” operano entrambe su tutto il territorio toscano: L.C. 108LA attraverso i suoi Comitati Distrettuali ed i Club Lions appartenenti al medesimo Distretto 108LA, UICI Toscana e IAPB Toscana attraverso le sedi territoriali coordinate dalla struttura regionale.

Le Parti hanno manifestato la comune e condivisa volontà di mantenere e potenziare un piano strategico ed operativo che favorisca una collaborazione stretta finalizzata a mettere a disposizione importanti opportunità a favore della popolazione non vedente e ipovedente su tutto il territorio toscano.

Attraverso tale collaborazione le Parti potrebbero, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà associativa di UICI e IAPB e la rete associativa L.C.108LA, attraverso specifiche forme di collaborazione per la risposta ai bisogni e azioni di facilitazione dei contatti delle articolazioni territoriali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del seguente Protocollo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Le Parti con la sottoscrizione del presente Protocollo si impegnano a programmare e promuovere la consultazione ed il raccordo permanenti per favorire interventi specifici comuni perseguendo i valori della solidarietà, della mutualità, della responsabilità sociale. A tal fine, le Parti individuano, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, le modalità per la elaborazione e la realizzazione di progetti, modelli, metodologie ed iniziative ad essi connesse

Articolo 3 – Aree d'intervento

Nell'ambito delle finalità di collaborazione di cui all'art. 2, le Parti accordano priorità ad interventi nei seguenti ambiti:

- screening per la prevenzione delle patologie oculari evitabili e curabili;
- programmazione e sviluppo di attività e progetti anche in ambito di cooperazione internazionale;
- programmazione comune di iniziative per la “Giornata mondiale del glaucoma” e la “Giornata mondiale della vista” per la prevenzione delle malattie invalidanti promosse dall'ONU e/o dalla OMS;
- sensibilizzazione in ambito scolastico per individuare precocemente eventuali difetti visivi dei bambini;
- iniziative finalizzate all'acquisto del cane guida per ipo e non vedenti;
- collaborazione con il sistema sanitario pubblico di oculistica delle ASL territoriali per la messa a disposizione del personale medico e paramedico;
- accesso alla cultura e alla fruibilità del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità visiva;
- attività di progettazione e testing di prototipi volti al miglioramento dell'autonomia dei non e ipovedenti;
- sport e l'attività motoria come veicolo per l'inclusione e l'integrazione sociale dei non vedenti e dei disabili in generale, nonché per consolidare rapporti di amicizia;
- sviluppo delle problematiche relative all'ambiente, norme generali per il rispetto dell'ambiente;
- scambi giovanili. Individuare occasioni per ampliare le conoscenze.

Articolo 4 - Rapporti con il territorio

Le Parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture periferiche nella realizzazione delle iniziative comuni, di cui al presente Protocollo.

Articolo 5 - Risorse ed oneri economici

Le Parti, in relazione alle specifiche attività ed iniziative che verranno programmate e realizzate per l'attuazione del protocollo, si impegnano a ricercare ed individuare le occasioni di finanziamento pubbliche e private disponibili.

Mentre per gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Articolo 6 – Commissione paritetica

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica delle attività previste ed il monitoraggio dei risultati, è costituita, una Commissione paritetica composta da due rappresentanti individuati da ciascuna delle Parti;

La Commissione paritetica curerà in particolare l'organizzazione delle iniziative e dei progetti previsti. Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.

Articolo 7 - Comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata presso i seguenti recapiti:

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – APS

Consiglio Regionale Toscana

Via Leonardo Fibonacci, n. 5

Tel. 055-580523

e-mail: uictosc@uici.it

LIONS CLUB INTERNATIONAL

DSTRETTO 108LA - TOSCANA

Via Donizetti n. 52

50018 Scandicci (FI)

Articolo 8 - Rapporto fra le parti, divieto di cessione e non esclusività

Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato. Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto delle altre Parti.

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Articolo 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la vigenza del presente Protocollo.

Articolo 10 - Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per le Annate Lionistiche 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Tenuto conto che l'Annata Lionistica decorre dal 1/7 al 30/6 di ogni anno, la prima annualità del presente Protocollo andrà a scadere il 30/6/2022.

Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.

Il recesso non hanno effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita.

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Articolo 11 – Visibilità del Protocollo

Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente protocollo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione interni ed esterni.

Articolo 12 - Risoluzione e recesso

L'Accordo potrà essere risolto da una delle Parti, previo preavviso di tre mesi, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni. In questi casi la validità del Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all'esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (giorni) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo in conformità alle misure e agli obblighi imposti da regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 15 - Disposizioni Generali

L'inefficacia, la nullità e/o l'inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Protocollo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento di una o di entrambe le altre Parti ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte o dalle Parti medesime.

Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle Parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.


Letto, approvato e sotto scritto in Luca addì 28/4/2021

UICI TOSCANA



Massimo Diodati
Presidente UICI Toscana

DISTRETTO LIONS 108 LA - TOSCANA



Dott. Giuseppe Guerra
Governatore Distretto Lions 108 LA - TOSCANA

IAPB TOSCANA



Giorgio Ricci
Coordinatore IAPB Toscana